CAMERA DEI DEPUTATI N. 877-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **FOLCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 maggio 1954 (*Stampato n. 346*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 maggio 1954

—

Esecuzione del Regolamento sanitario internazionale approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Organizzazione mondiale della sanità, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti con l'atto costitutivo dell'Organizzazione stessa del 23 luglio 1946, reso esecutivo in Italia con decreto 4 marzo 1947, affidò ad una commissione di esperti di vari Paesi lo studio di provvidenze ispirate a moderni criteri e, soprattutto, adeguate alle mutate condizioni del traffico marittimo ed aereo, al fine di contemperare le esigenze del traffico stesso con quelle della difesa profilattica internazionale.

Dopo lungo ed assiduo lavoro tale Commissione mise a punto il testo del regolamento sanitario comprendente 115 articoli, oltre gli allegati, che la IV Assemblea mondiale della sanità approvò all'unanimità (*Règlement n. 2 de l'Organisation Mondiale de la Sanitè*) nella seduta del 25 maggio 1951, e che con il disegno di legge sottoposto al vostro suffragio, viene reso esecutivo nel nostro Paese.

Nel suo preambolo il nuovo regolamento indica lo scopo fondamentale e la necessità di rivedere ed unificare le disposizioni, già og-

getto degli Accordi internazionali di cui l'articolo 105 dà l'elencazione, relativa alla profilassi della peste, del colera, della febbre gialla, del vaiolo, del tifo esentematico; a queste malattie si è aggiunta, per recenti dolorose esperienze, la febbre ricorrente.

L'articolo 2 del regolamento sancisce, in particolare, la facoltà dell'Organizzazione di comunicare direttamente con le Amministrazioni sanitarie dei vari Stati aderenti e, analogamente il diritto di queste ultime di rivolgersi, a loro volta, per notificazioni ed informazioni, direttamente all'Organizzazione stessa, parificando tale corrispondenza come inviata *a* o *da* gli Stati interessati.

La materia di tali comunicazioni, notificazioni e informazioni è regolata dal titolo II, mentre il titolo III sancisce l'obbligo di ciascuno Stato aderente di provvedere di una organizzazione e di una struttura adeguate i porti, gli aeroporti e i posti di frontiera; il titolo IV sancisce le misure da adottare alla partenza, durante la traversata, o all'arrivo di navi o aerei in servizio internazionale.

Le norme da osservare contro la propagazione delle sei malattie quarantenarie già ricordate (peste, colera, febbre gialla, vaiolo, tifo esentematico, febbre ricorrente) formano oggetto del titolo V e dei suoi 46 articoli.

Il regolamento, che in alcuni allegati prevede anche le misure applicabili per i pellegrinaggi alla Mecca e per l'attrezzatura igienico-sanitaria delle navi adibite al trasporto dei pellegrini, riveste una importanza che è doveroso sottolineare ai fini della sicurezza profilattica internazionale, pertanto la Commissione ed il relatore sono concordi nel raccomandarne alla Camera la ratifica.

FOLCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato il Regolamento sanitario internazionale adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento suddetto.

ART. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, saranno resi esecutivi i regolamenti addizionali che modifichino o completino il Regolamento di cui all'articolo 1, adottati dall'Organizzazione mondiale della sanità in virtù dell'articolo 21 del suo Accordo costitutivo.

ART. 4.

La facoltà prevista dall'articolo 3, potrà essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare l'ordinamento interno italiano in materia sanitaria alla regolamentazione internazionale della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.